

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	13
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	35

##### SEDE REFERENTE:

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	17
--	----

##### SEDE REFERENTE

*Lunedì 20 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

**DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 gennaio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 145 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Sottolinea come tale criterio risulti più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, come la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisi che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Evidenzia quindi come la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si imponga ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente e di questa Legislatura.

In particolare, ricorda che nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in ma-

teria di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Rileva come il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge sia stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, e sia stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Ricorda inoltre che il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedurali ». Fa presente che da ultimo il Presidente, in una missiva del 27 dicembre scorso inviata sempre ai Presidenti delle Camere il Pre-

sidente della Repubblica ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

Evidenzia inoltre come la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, abbia affermato che: « a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge ».

In tale contesto, evidenzia come le Presidenze delle Commissioni siano pertanto chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Con riferimento al contenuto proprio del provvedimento in esame, rileva innanzitutto come, per quanto riguarda gli aspetti tributari, recati principalmente dagli articoli 1 e 2, l'articolo 1 realizzi un ulteriore passo della revisione dell'imposizione comunale sugli immobili, abolendo la seconda rata IMU per l'anno 2013 per una serie di immobili indicati dalla disposizione, salvo l'obbligo di versamento di una quota di imposta dovuta per il 2013 nei comuni che hanno deliberato aumenti rispetto all'aliquota di base, regoli il meccanismo di ristoro in favore dei comuni del minor gettito conseguente dall'abolizione e disciplini la fattispecie di insufficiente versamento della seconda rata IMU.

In merito all'articolo 2, rileva come esso detti invece disposizioni relative agli acconti IRES ed IRAP per talune categorie di contribuenti (enti creditizi, finanziari e assicurativi e la Banca d'Italia), introduca un'addizionale temporanea dell'aliquota IRES nei confronti degli stessi soggetti, introduca un acconto a carico dei soggetti che applicano l'imposta sostitutiva sul regime del risparmio amministrato, oltre a dettare disposizioni specifiche per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo e per la trasparenza fiscale e a modificare la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013 (che incide sugli acconti IRES e IRAP e sulla misura delle accise di alcuni prodotti).

Ricorda che l'articolo 3 detta disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici.

Per quanto concerne le parti del provvedimento relative alla Banca d'Italia, recate dagli articoli 4, 5 e 6, sottolinea come esse riguardino l'aumento del capitale della Banca, il regime dei dividendi attribuibili ai partecipanti al capitale, i limiti al possesso delle quote, le categorie e i requisiti degli investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto, l'acquisto da parte della Banca delle quote, la loro dematerializzazione e l'iscrizione a bilancio delle stesse, oltre a dettare disposizioni concernenti gli organi della medesima Banca d'Italia e a disciplinare l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni introdotte dal decreto-legge.

Alla luce dei predetti criteri, rileva dunque come siano da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Paglia 1.12, limitatamente al comma 1-ter, il quale prevede la piena concorrenza al reddito imponibile IRPEF del reddito degli immobili a uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati;

Busin 1.68, il quale stanziava, per il 2014, un contributo, volto alla riduzione del debito, in favore delle regioni che non hanno usufruito delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, per il pagamento dei debiti pregressi;

Busin 1.67, il quale interviene sulla disciplina di pagamento dei debiti degli enti locali di cui al decreto-legge n. 35 del 2013, con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno;

Busin 1.69, il quale incrementa, per il 2014, la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera in relazione alle cessioni di carburante per autotrazione;

Paglia 1.43, il quale apporta una serie di modifiche all'imposta di soggiorno istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011;

Busin 1.64, il quale interviene sulla disciplina del patto di stabilità interno relativo al 2013, in particolare per quanto riguarda le sanzioni per il mancato rispetto del patto per i comuni superiori a 5.000 abitanti;

Busin 1.54, il quale reca una norma di interpretazione autentica di una norma del decreto-legge n. 16 del 2012, al fine di prevedere che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale è gratuita ed esente da tributi, se effettuata presso gli uffici catastali nei comuni dove è in atto la sperimentazione per il decentramento delle funzioni in materia;

Busin 1.58, il quale interviene sulla verifica, da parte della Corte dei conti, degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno;

Paglia 1.45, il quale intende precisare che gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale, ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità degli immobili, si intendono prodotti a far data dal momento della domanda di variazione;

Busin 1.62, il quale interviene sul patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario, in particolare per quanto riguarda le modalità di calcolo degli obiettivi di finanza pubblica;

gli identici Paglia 1.44 e Busin 1.55, i quali prevedono che le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale sono messe a disposizione dei comuni in formati e con modalità concordate presso la Conferenza Stato-città;

Busin 1.53, il quale proroga di 24 mesi la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, nonché dei canoni di *leasing*, nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

Busin 1.57, il quale prevede, a partire dal 2014, che i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti raggiungano l'equilibrio di parte corrente e rispettino il limite di indebitamento stabilito con decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza Stato-città;

Busin 1.61, il quale esclude dal patto di stabilità interno le spese sostenute dai comuni del personale addetto alla sicurezza;

Busin 1.65, il quale prevede che con decreto ministeriale siano indicati, ai fini del patto di stabilità interno, i comuni da inserire nella classe di maggiore virtuosità finanziaria, secondo i parametri indicati dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011;

Lavagno 1.05, il quale assegna un contributo straordinario ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sulla base delle minori entrate registrate a causa del sisma, nonché dei maggiori costi o delle minori entrate in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani;

Lavagno 1.04, il quale abroga una disposizione introdotta dalla legge di stabilità 2014, relativa ai criteri di ridistri-

buzione del Fondo di solidarietà comunale sulla base dei fabbisogni standard dei comuni stessi;

gli identici Laffranco 2.3 e Sberna 2.4, volti ad escludere dalla base imponibile IRES gli utili delle banche di credito cooperativo destinati a riserve indivisibili;

Lavagno 4.7 e Paglia 6.10, volti a introdurre l'incompatibilità a ricoprire incarichi di governo per coloro che nei sei anni precedenti hanno rivestito la carica di Governatore della Banca d'Italia o hanno ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto;

Lavagno 6.4, volto ad introdurre norme in materia di tetto e di obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del Direttorio;

Laffranco 6.15, volto a:

sopprimere i commi 627 e 628 della legge di stabilità 2014, che escludono gli interventi di sostegno da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi dagli importi che concorrono alla formazione del reddito dei soggetti beneficiari;

modificare la disciplina delle sopravvenienze attive contenuta all'articolo 88 del TUIR;

modificare le norme in materia di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP delle banche e di altri enti e società finanziarie contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Segnala inoltre come l'emendamento Lavagno 3.4 risulti privo di contenuto normativo, in quanto identico al testo del comma 2-*bis* dell'articolo 3, introdotto dal Senato, e come esso sia stato pertanto annullato.

Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso le suddette dichiarazioni di ammissibilità degli emendamenti è fissato alle ore 15.00 e che

l'esame del provvedimento proseguirà, nella giornata odierna, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 16 di oggi.

**La seduta termina alle 12.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Lunedì 20 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 16.05.**

**DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che è stato presentato ricorso avverso il giudizio di inammissibilità pronunciato nell'odierna seduta antimeridiana sugli analoghi emendamenti Lavagnolo 4.7 e Paglia 6.10.

Al riguardo sottolinea come tali proposte emendative incidano sulla disciplina delle incompatibilità per i componenti del Governo, sia pure con riferimento a soggetti che in precedenza abbiano ricoperto cariche apicali nella Banca d'Italia e come tali risultino estranei al contenuto proprio del decreto-legge, il quale non riguarda in nessun modo tale tematica, ma interviene, oltre che sulla disciplina del capitale della Banca d'Italia, sulla composizione e le competenze di alcuni organi della Banca. Pertanto ritiene di confermare il giudizio espresso su tali emendamenti.

Avverte quindi che il presentatore ha ritirato gli emendamenti Busin 1.60 e 1.31

Marco CAUSI (PD), *relatore*, ricorda che, già in occasione dell'esame preliminare del provvedimento, aveva sottolineato come l'imminente scadenza del termine di conversione del decreto-legge non rendesse possibile modificare ulteriormente il testo.

Esprime pertanto parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, pur rilevando come alcune di esse appaiano interessanti. Invita pertanto il Governo ad accogliere taluni ordini del giorno che fossero presentati in materia, ovvero a valutare correzioni al decreto-legge da apportare attraverso successivi interventi legislativi.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA prende atto delle considerazioni formulate dal relatore, esprimendo parere conforme. Dichiara altresì la disponibilità del Governo a valutare gli ordini del giorno che verranno presentati.

Sebastiano BARBANTI (M5S) prende atto dell'indisponibilità della maggioranza e del Governo a modificare il decreto-legge, dissentendo completamente dalle considerazioni del relatore circa l'impossibilità temporale di prevedere un'ulteriore lettura al Senato, rilevando, comunque, come non sia responsabilità della Camera se l'altro ramo del Parlamento abbia impiegato circa 45 giorni nell'esame del provvedimento.

Garantisce, peraltro, come, qualora la maggioranza accogliesse la proposta di sopprimere gli articoli 4, 5 e 6, il suo gruppo assicurerebbe l'approvazione del disegno di legge in tempi rapidissimi.

Giovanni PAGLIA (SEL) concorda con le considerazioni del deputato Barbanti, ritenendo che non sia possibile affermare che non sussistono le condizioni necessarie per modificare ulteriormente il decreto-legge, richiamando i casi nei quali la terza lettura è stata realizzata in tempi ancor più brevi.

Sottolinea, inoltre, come molti autorevoli esponenti della maggioranza abbiano espresso pubblicamente diversi rilievi al

testo. In primo luogo ritiene necessario sopprimere le norme relative alla Banca d'Italia, dichiarandosi peraltro disponibile a definire in termini consensuali un emendamento che apporti alcune fondamentali correzioni a tali disposizioni, in particolare ampliando le condizioni di mercato rispetto alla circolazione delle quote di Banca d'Italia, sopprimendo le previsioni in materia di riacquisto delle quote stesse da parte del medesimo istituto, nonché escludendo la distribuzione dei dividendi ai quotisti privati e eliminando il termine di 36 mesi entro il quale questi ultimi possono fruire dei dividendi stessi anche per le quote eccedenti il limite del 3 per cento. Qualora la maggioranza ed il Governo accogliessero tale eventualità, ritiene che sia possibile realizzare in tempi brevissimi un'ulteriore lettura al Senato, preannunciando, invece, in caso contrario, l'atteggiamento ostruzionistico del proprio gruppo in occasione della discussione in Assemblea.

Irene TINAGLI (SCpI), pur comprendendo le argomentazioni del relatore, rileva come il proprio gruppo abbia presentato solo tre proposte emendative che incidono su alcuni aspetti essenziali del provvedimento, quali la previsione di riacquisto delle proprie quote da parte di Banca d'Italia, che, a suo giudizio, non appare necessaria e rispetto alla quale si possono ipotizzare diverse soluzioni. A tale riguardo il suo gruppo chiede, in quanto forza appartenente all'attuale maggioranza, che il Governo assuma un impegno chiaro su un ordine del giorno che si riserva di presentare ai fini della discussione in Assemblea.

Filippo BUSIN (LNA) concorda con l'opportunità di sopprimere gli articoli 4, 5 e 6 del provvedimento, anche alla luce dei rilievi critici espressi su molti aspetti di tali disposizioni nel parere della Banca centrale europea. In tale contesto non ritiene che sussista alcuna ragione di urgenza ad intervenire su tali delicatissimi temi attraverso un decreto-legge.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ribadisce le considerazioni critiche già espresse sul decreto-legge, in particolare per quanto riguarda le misure relative alla Banca d'Italia, rilevando come anche l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze tenutasi il 16 gennaio scorso non abbia fugato i dubbi su tali aspetti, né chiarito le ragioni d'urgenza che hanno motivato l'adozione di un decreto-legge in merito. Ritiene quindi opportuno che la maggioranza ed il Governo chiariscano se intendano accogliere o meno le richieste di modifica avanzate da tutti i gruppi di opposizione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle considerazioni espresse dai deputati di opposizione, rileva come, sulle tematiche concernenti la Banca d'Italia, il problema principale non riguardi i tempi, ma la diversità di valutazione sul punto tra maggioranza ed opposizione. In tale contesto sottolinea come il Governo intenda salvaguardare l'unitarietà del provvedimento che è già passato al vaglio del Senato, nonché alla valutazione della Camera, relativamente ai suoi presupposti di costituzionalità. Conferma, pertanto, che il Governo non può accogliere le proposte di soppressione degli articoli 4, 5 e 6.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, evidenzia come la maggioranza ed il Governo debbano essere consapevoli delle conseguenze che tale chiusura, rispetto alle proposte di modifica, potrà determinare ai fini del successivo esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Paglia 1.1 e 1.2, Lavagno 1.6, Di Salvo 1.5 e Lavagno 1.3.

Carla RUOCCO (M5S) con riferimento all'emendamento Lavagno 1.4, ritiene fondamentale approfondire i profili di copertura sottesi al testo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lavagno 1.4,

Paglia 1.7, Faenzi 1.8, Paglia 1.12, limitatamente alla parte ammissibile, Palmizio 1.9, Lavagno 1.11, Sberna 1.10 e Paglia 1.13.

Sebastiano BARBANTI (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Paglia 1.14, il quale specifica che la seconda rata IMU non è dovuta per tutti gli immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali. Ricorda che tale proposta emendativa, già presentata in occasione dell'esame degli altri tre decreti-legge emanati in materia di IMU, viene incontro alle esigenze di coloro che si sono visti dichiarare inagibile la casa e che spesso si trovano in una condizione di difficoltà economica resa ancor più grave dall'obbligo di versare l'imposta su tale immobile. Sottolinea, inoltre, come, in passato, lo stesso Governo abbia sollecitato i gruppi parlamentari a presentare un emendamento in merito, ritenendo pertanto che non sussista alcuna motivazione per respingere tale proposta.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene che, qualora la maggioranza e il Governo non intendessero sovvenire alle necessità di quanti sono stati colpiti da calamità naturali, occorrerebbe informare con la massima chiarezza tutti i cittadini circa tale atteggiamento, spiegando loro come mai non si ritengano sufficienti nove giorni per approvare tale proposta, operando un'ulteriore lettura del provvedimento al Senato.

Daniele PESCO (M5S) ricorda che il Movimento 5 Stelle aveva presentato emendamenti analoghi in occasione dell'esame di altri provvedimenti, segnalando come la proposta risulti particolarmente importante per quei cittadini la cui casa sia stata dichiarata inagibile, a prescindere, in molti casi, dall'effettiva presenza di lesioni strutturali, e ai quali non può essere richiesto di versare anche la seconda rata IMU su tali immobili. Sottolinea come, in caso di atteggiamento negativo della maggioranza, il suo gruppo si riserva di ripresentare tale proposta in

ulteriori occasioni, sperando che prima o poi la maggioranza possa mutare atteggiamento.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, non comprende il problema sollevato dall'emendamento, ricordando come tutte le prime case, sia agibili, sia inagibili, siano già esentate dall'IMU per il 2013 e come, in caso di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, si provveda, con specifici provvedimenti, alla sospensione dei versamenti tributari.

Giovanni PAGLIA (SEL) considera corrette le considerazioni del Sottosegretario, rilevando, tuttavia, come la questione riguardi la produttività di reddito imponibile degli immobili dichiarati inagibili.

Sebastiano BARBANTI (M5S) ricorda che l'esenzione IMU richiamata dal Sottosegretario riguardi solo le prime case di abitazione, richiamando altresì la situazione di alcuni comuni della regione Calabria, segnatamente del comune di Mormanno e del comune di Maierato, nei quali, sebbene essi siano stati colpiti da eventi calamitosi, i cittadini sarebbero stati chiamati a versare l'IMU, qualora i rispettivi sindaci non avessero deciso di impegnare le risorse finanziarie delle amministrazioni per esentarli dal pagamento.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 1.14.

Sebastiano BARBANTI (M5S), nel ricordare come il Movimento 5 Stelle intenda abolire l'IMU sulla prima abitazione, evidenzia come il suo gruppo abbia presentato diverse proposte di legge che delineano un quadro più chiaro della materia, rimediando ai numerosi errori compiuti dal Governo in materia, ad esempio con l'introduzione della cosiddetta « mini IMU ». A tale proposito contesta le dichiarazioni di alcuni esponenti del Governo che hanno minimizzato tale problematica, affermando che i cittadini sono chiamati a pagare, attraverso questo ulteriore prelievo, somme marginali, mentre condivide

pienamente l'emendamento Busin 1.17 che sopprime completamente tale balzello, reperendo le necessarie risorse finanziarie attraverso tagli delle spese rimodulabili di ciascun Ministero.

Carla RUOCCO (M5S) ribadisce la necessità di valutare attentamente tutti i profili di copertura sottesi a tale questione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA ricorda, con riferimento alla questione della « mini-IMU » come il Governo abbia riconosciuto ai comuni il ristoro dell'intero gettito venuto meno a seguito dell'abolizione dell'IMU sulla prima casa, in relazione all'aliquota *standard* del 4 per mille, nonché al 60 per cento degli incrementi di aliquota deliberati da molti comuni su tale tipologia di abitazione, consentendo inoltre ai comuni stessi di correggere, fino al 9 dicembre scorso, le deliberazioni assunte in materia. In tale contesto evidenzia come circa 2.300 comuni abbiano deciso di confermare le aliquote più alte deliberate sulle prime abitazioni, sebbene fosse ormai chiaro come il Governo avesse esaurito le dotazioni finanziarie per rimborsare a tali enti locali le minori entrate derivanti dall'abolizione dell'IMU su di esse: pertanto evidenzia come il Governo non intenda farsi carico dell'ulteriore 40 per cento della differenza tra l'aliquota base del 4 per mille e quella, più alta, decisa dai singoli comuni.

Daniele PESCO (M5S), in merito alle considerazioni del Sottosegretario, rileva come il Governo, qualora intenda eliminare un'imposta, debba farsene carico completamente, senza lasciarne in piedi una parte, continuando a gravare sui cittadini. A tale riguardo ritiene che le decisioni assunte dal Governo in merito siano probabilmente volte a confondere i contribuenti e a distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica rispetto alle misure, recate dal decreto-legge, sul capitale della Banca d'Italia, che viene sostanzialmente svenduto ad investitori privati, anche stranieri.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA sottolinea come l'IMU costituisca un'imposta comunale che è stata abolita, per quanto riguarda le prime case, addossando il relativo onere finanziario nella massima parte allo Stato.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, sottolinea come la vicenda della cosiddetta « mini IMU », sia frutto di un conflitto tra Stato e comuni dovuto ad una mancanza di fiducia reciproca. Rileva, infatti, come non sia stato possibile determinare quali comuni abbiano deciso di aumentare l'aliquota IMU sulle prime case di abitazione contando sul fatto che tali aumenti si sarebbero scaricati sullo Stato e non sui contribuenti. Auspica, quindi, che tale situazione, che ha finito per ricadere sui cittadini, non si rinnovi in futuro, rilevando, al riguardo, come le nuove norme in materia di fiscalità immobiliare comunale introdotte per il 2014 possano consentire di superare tale problematica, attribuendo ad ogni comune l'intera responsabilità per le sue scelte di politica tributaria in materia.

Giovanni PAGLIA (SEL) considera condivisibile il ragionamento del relatore, ritenendo comunque, che non sia opportuno gravare anche i cittadini di quei comuni che avevano aumentato l'aliquota IMU sulla prima abitazione già nel 2012. Ritiene, inoltre, che l'introduzione nel provvedimento della cosiddetta « mini IMU » sia connessa con la volontà del Governo di occultare le previsioni in materia di Banca d'Italia.

Sebastiano BARBANTI (M5S) rileva come le esigenze di finanziamento che hanno indotto il Governo ad introdurre la « mini IMU » possano essere risolte aumentando l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze sulle quote di capitale della Banca d'Italia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 1.17 e 1.16.

Carla RUOCCO (M5S) con riferimento all'emendamento Paglia 1.15 sottolinea l'esigenza di approfondire i relativi aspetti di copertura.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 1.15.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio emendamento 1.18 il quale, riprendendo una proposta emersa nel corso del dibattito pubblico sull'IMU, particolarmente acceso in Emilia-Romagna, propone di sopprimere la « mini IMU », sostituendola con un incremento del Prelievo erariale unico sui giochi.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 1.18.

Maria Edera SPADONI (M5S) illustra il proprio emendamento 1.19, il quale raccoglie una proposta formulata dall'ANCI dell'Emilia Romagna, sostituendo la « mini IMU » con un incremento del Prelievo erariale unico sui giochi. A tale riguardo sottolinea come le decisioni in materia non possano prescindere dal fatto che la predetta « mini IMU » interessi circa 10 milioni di italiani in 2.300 comuni e come 800 mila persone siano colpite dal fenomeno della ludopatia: in tale contesto ritiene dunque che i concessionari dei giochi pubblici, il cui giro d'affari annuo supera gli 80 miliardi, debbano essere chiamati, come tutti i cittadini, a contribuire maggiormente alla finanza pubblica e che i gruppi politici i quali dichiarano di voler contrastare la piaga del gioco compulsivo debbano garantire maggiore coerenza tra tali affermazioni e le scelte legislative concretamente assunte. A questo proposito ricorda le recenti decisioni della maggioranza, che hanno eliminato il divieto di installare punti di gioco in prossimità di luoghi di interesse sociale, quali gli ospedali e che hanno appoggiato la sanatoria in favore dei concessionari delle *slot machine* colpiti da una sanzione della Corte dei Conti per oltre 90 miliardi di euro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Spadoni 1.19 e Rossi 1.20.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti, Fragomeli 1.21, e Rubinato 1.23 e 1.26.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Busin 1.22, Sberna 1.25, Lavagno 1.24 e Nicchi 1.27.

Daniele PESCO (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Busin 1.35, il quale apporta un'opportuna correzione al testo, eliminando, almeno in parte, alcune delle conseguenze negative derivanti per i contribuenti dal fatto che essi sono costretti a versare la « mini IMU » in tempi molto ristretti.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, suggerisce al presentatore di ritirare l'emendamento 1.35 ricordando come la possibilità di sanare gli insufficienti versamenti della seconda rata IMU 2013 senza sanzioni ed interessi fino al giugno 2014 sia già consentita dalla Legge di stabilità 2014.

Filippo BUSIN (LNA) rileva come il proprio emendamento 1.35 intenda eliminare una contraddizione in materia tra le previsioni del decreto-legge in esame e quelle della Legge di stabilità.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, ricorda che il Governo si è già formalmente impegnato a superare tale contraddizione in un ulteriore provvedimento.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA sottolinea come al momento sia in vigore la previsione della legge di stabilità, che consente di effettuare tale sanatoria fino al 16 giugno 2014, ma come, effettivamente, la previsione dell'articolo 1, comma 12-*bis* del decreto-legge si sovrapponga ad essa e debba pertanto essere corretta. Invita comunque al ritiro dell'emendamento 1.35.

Filippo BUSIN (LNA) ritiene di mantenere il proprio emendamento 1.35.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA suggerisce di trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

Ferdinando ALBERTI (M5S) rileva come la sovrapposizione di norme in materia, riconosciuta dallo stesso Sottosegretario, dovrebbe indurre la Commissione ad approvare l'emendamento 1.35.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA ribadisce come il Governo abbia la preoccupazione prioritaria di rispettare il termine di conversione del decreto-legge e non ritenga, pertanto, possibile un'ulteriore lettura al Senato. In tale contesto, non essendovi dissenso sul merito della proposta emendativa, ribadisce la proposta di trasformarla in un ordine del giorno, evitando su di essa un voto contrario della Commissione.

Paolo PETRINI (PD) concorda con il suggerimento del Sottosegretario, ricordando che la proposta di sanatoria per gli insufficienti versamenti della seconda rata IMU è frutto di una proposta del gruppo PD e come la proposta avanzata dal rappresentante del Governo costituisca un modo ragionevole per risolvere un problema tecnico insorto dall'incrocio tra l'esame del disegno di legge di stabilità e quello del decreto-legge.

Laura CASTELLI (M5S) considera eufemistiche le affermazioni del deputato Petrini, rilevando come i cosiddetti problemi tecnici derivanti dall'azione della maggioranza del Governo siano sempre più frequenti e come non sia più sostenibile rinviarne la soluzione a provvedimenti sempre successivi. Ritiene pertanto necessario approvare fin d'ora l'emendamento 1.35.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, invita il presentatore a considerare la proposta del Sottosegretario di trasformare in ordine del giorno il suo emendamento.

Filippo BUSIN (LNA) ribadisce la volontà di porre in votazione il suo emendamento 1.35.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 1.35 e 1.36, Beni 1.47, Busin 1.70, 1.71, 1.72, 1.66 e 1.48.

Ferdinando ALBERTI (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sull'emendamento Paglia 1.50, esprimendo in particolare contrarietà sulla parte della proposta emendativa che attribuisce una quota del gettito IMU al personale dei comuni del settore entrate, la quale introduce un elemento di discriminazione nei confronti degli altri dipendenti comunali.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 1.50.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento 1.37, di cui è cofirmatario riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

Sebastiano BARBANTI (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sugli identici emendamenti Busin 1.33 e Paglia 1.46, i quali esentando dall'IMU gli immobili di proprietà dei comuni, evitano inutili partite di giro in materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Busin 1.33 e Paglia 1.46, Busin 1.59, Paglia 1.41 e 1.49, Busin 1.63 e 1.28.

Sebastiano BARBANTI (M5S), con riferimento all'emendamento Paglia 1.39, sottolinea come le norme incentivano il riciclo dei rifiuti risultino in linea con la disciplina europea, e come pertanto ogni intervento in merito debba essere attentamente valutato, tenendo presente, in particolare, la circostanza che il trattamento dei rifiuti è al centro di affari spesso sospetti in molte aree del Paese e come le discariche costituiscano una ferita aperta nel territorio nazionale depauperando gravemente territori, quali ad esem-

pio la Calabria, che disporrebbero di un notevole potenziale turistico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paglia 1.39 e 1.40, nonché gli emendamenti Busin 1.29 e 1.30.

Sebastiano BARBANTI (M5S) esprime il voto favorevole del proprio gruppo sugli identici emendamenti Busin 1.32 e Paglia 1.42, i quali prevedono di regolare le agevolazioni in materia di IMU modulando sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, tenendo maggiormente in considerazione le esigenze delle persone più disagiate, in linea con gli stessi orientamenti in merito della maggioranza.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Busin 1.32 e Paglia 1.42.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Busin 1.34, concordando con il meccanismo di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale previsto dalla proposta emendativa, con particolare riferimento al gettito IMU dei fabbricati di categoria catastale D.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 1.34, Paglia 1.38 e 1.51, nonché Busin 1.52.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Busin 1.56, ricordando come in precedenza fosse stato accolto dal Governo un ordine del giorno a sua prima firma che interveniva anch'esso sulla deducibilità dell'IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nonché ai fini IRAP.

Sebastiano BARBANTI (M5S) ritiene che il Governo dovrebbe smentire la prassi, ormai purtroppo invalsa, secondo la quale gli impegni assunti dall'Esecutivo attraverso gli ordini del giorno non hanno, in realtà, alcun effettivo valore. In parti-

colare, con riferimento all'emendamento 1.56, considera fondamentale recuperare la competitività delle imprese italiane non attraverso strumenti di *dumping* salariale, ma mediante incisivi sgravi fiscali, ad esempio incrementando la deducibilità dell'IMU ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea la contraddittorietà delle misure decise in materia di IMU dal Governo, il quale, da un lato ha accolto le richieste di alcune categorie di imprese, concedendo loro di non pagare l'IMU sui beni immobili costruiti e destinati alla vendita, attribuendo pertanto un vantaggio ad imprenditori che, in molti casi, hanno sbagliato le loro scelte di investimento, mentre dall'altro non presta attenzione alle ragioni di tutte le altre aziende costrette a pagare l'imposta sui beni strumentali anche in un periodo di crisi, in cui, spesso, la produzione è ferma. Auspica, pertanto, che il Governo sia in grado di comprendere tale situazione, prevedendo la deduzione dell'IMU dalla base imponibile IRAP, nonché procedendo, più in generale, ad una completa rivisitazione di tale imposta.

Filippo BUSIN (LNA) condivide le considerazioni espresse dai deputati del Movimento 5 Stelle, ricordando come il Governo abbia già accolto, in passato, un ordine del giorno sulla materia della deducibilità dell'IMU.

Ferdinando ALBERTI (M5S) rileva come l'ordine del giorno approvato in materia debba impegnare non solo il Governo ma anche la maggioranza che l'ha approvato, ritenendo pertanto necessario, a questo punto, approvare l'emendamento 1.56.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno che non rechi indicazioni quantitative cogenti rispetto all'ulteriore incremento della deducibilità IMU, ricordando, peraltro, che tale percentuale è già stata recentemente incrementata dal Senato.

Laura CASTELLI (M5S) considera privo di senso formulare un ulteriore ordine del giorno su una materia che è già stata oggetto di precedenti atti di indirizzo al Governo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA ribadisce come la legge di stabilità, a seguito delle modifiche apportate al Senato preveda un incremento della percentuale di deducibilità dell'IMU, evidenziando, quindi, come l'ordine del giorno approvato in materia abbia avuto un effetto non trascurabile.

La Commissione respinge l'emendamento Busin 1.56.

Sebastiano BARBANTI (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo Paglia 1.01, il quale intende assoggettare all'IMU gli immobili degli enti ecclesiastici. A tale proposito non ritiene comprensibile i motivi per i quali non sia già stato disposto tale assoggettamento, il quale appare pienamente fondato, sia alla luce dell'elevato numero di tali immobili, sia dei rilevanti problemi finanziari in cui versano i comuni.

Daniele PESCO (M5S) ricorda come la questione dell'assoggettamento all'IMU degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici, abbia costituito oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo, presentati anche dal suo gruppo. Rileva, quindi, come il Governo appaia molto restio a fare chiarezza sul punto, stabilendo finalmente il principio in base al quale l'IMU deve essere versata in relazione a tutti gli immobili produttivi di reddito.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio articolo aggiuntivo 1.01, il quale corrisponde ad altre proposte emendative in materia già presentate in passato ed ha un'evidente natura politica, in quanto è volto a superare le esenzioni IMU attualmente previste per taluni utilizzi di immobili di enti ecclesiastici, che appaiono ormai ingiustificate alla luce dell'attuale condizione delle finanze pubbliche. Au-

spica, quindi, che la presentazione dell'articolo aggiuntivo possa suscitare un dibattito pubblico in materia.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, considera poco corretto affrontare la questione solo per quanto riguarda gli immobili della Chiesa cattolica, ricordando come le esenzioni in materia di IMU si riferiscano a tutto il settore del *no profit*. Ricorda, inoltre, che il tema è stato sostanzialmente risolto, l'anno scorso, da una norma che circoscrive l'ambito di applicazione delle predette esenzioni, facendo riferimento sia a caratteristiche soggettive, sia a requisiti oggettivi, superando in tal modo discriminazioni ideologiche e consentendo di prevedere l'applicazione dell'imposta in termini ragionevoli senza colpire in modo improprio attività meritevoli.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Paglia 1.01.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'articolo aggiuntivo 1.015, di cui è cofirmatario, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Lavagno 1.02, 1.013 e 1.011.

Sebastiano BARBANTI (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo Lavagno 1.014, rilevando come l'abrogazione della norma, contenuta nella legge di stabilità 2014, che prevede riduzioni della TARI per la raccolta differenziata dei rifiuti riferibile alle utenze domestiche, contrasti con l'obiettivo fondamentale di incentivare il riciclo dei rifiuti, eliminando impropriamente uno strumento utile a favorire l'avvio della raccolta differenziata e a sostenere la crescita dell'indotto che ruota attorno a tale settore, i cui effetti positivi compenserebbero ampiamente l'onere, per le finanze comunali, legato a tali agevolazioni.

Giovanni PAGLIA (SEL), con riferimento alle considerazioni del deputato

Barbanti, evidenzia come il gruppo di SEL non abbia rivisto il proprio atteggiamento favorevole nei confronti della raccolta differenziata dei rifiuti, evidenziando come le agevolazioni obbligatorie in materia possano essere ormai superate, in quanto esse hanno già raggiunto, in molte aree del Paese, il loro scopo, mentre in altre zone si sono dimostrate inutili.

Francesco RIBAUDO (PD) ritiene, sulla base della propria esperienza di sindaco, che la questione riguardi principalmente le amministrazioni comunali, le quali devono organizzare il meccanismo di agevolazione della raccolta differenziata, senza necessità di introdurre previsioni cogenti di legge. Considera invece opportuno applicare effettivamente sanzioni nei confronti di quegli enti locali che non ottemperino al principio comunitario in materia, sottolineando inoltre come si tratti di un problema di natura innanzitutto culturale.

Daniele PESCO (M5S) rileva come molti comuni abbiano compiuto numerosi passi avanti sulla raccolta differenziata dei rifiuti, che dunque può essere realizzata in ogni area del Paese, evidenziando tuttavia come le scelte assunte dalla maggioranza e dal Governo siano profondamente sbagliate, andando nella direzione opposta di puntare sui meccanismi di incenerimento dei rifiuti. Dissente, quindi, dall'affermazione del deputato Ribaudo, secondo il quale il problema ha natura culturale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lavagno 1.014.

Sebastiano BARBANTI (M5S) esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lavagno 1.010, il quale intende sopprimere la norma della legge di stabilità 2014 che esclude la TARI per i rifiuti assimilati avviati al recupero. Ritiene, infatti, che, ferma restando la necessità di ridurre comunque la quantità complessiva dei rifiuti, sia opportuno incentivare tutti quegli strumenti che consentano di limitare il ricorso alle discariche, le quali risultano

costose, hanno un impatto fortemente negativo sull'ambiente e contrastano con la disciplina europea in materia.

Ferdinando ALBERTI (M5S) dichiara di non condividere il contenuto dell'articolo aggiuntivo 1.010 che riduce le agevolazioni per il riciclo dei rifiuti assimilati, i quali costituiranno, a breve, il più rilevante problema ambientale per il Paese, ritenendo al contrario necessario incentivare più possibile gli operatori economici al riciclo di tali materiali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Lavagno 1.010, 1.07 e 1.06.

Sebastiano BARBANTI (M5S) esprime una valutazione positiva sull'articolo aggiuntivo Lavagno 1.08, il quale intende introdurre alcuni opportuni elementi di semplificazione nel settore della tassazione immobiliare comunale, sfrondando la vera e propria giungla normativa introdotta dal Governo e dalla maggioranza con la legge di stabilità 2014, in un comparto dell'ordinamento tributario che ha già subito innumerevoli modifiche nel corso degli ultimi anni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Lavagno 1.08, 1.09 e 1.03.

Carla RUOCCO (M5S) esprime perplessità sull'articolo aggiuntivo Di Lello 1.012 e sulla prevista esenzione dall'IMU degli immobili oggetti di pignoramento o sequestro giudiziario, che potrebbe tradursi in un vantaggio per le organizzazioni criminali destinatarie di provvedimenti di sequestro.

Sebastiano BARBANTI (M5S) condivide le preoccupazioni del deputato Ruocco, ma rileva come tale esenzione potrebbe essere giustificata per le abitazioni oggetto di pignoramento, tenuto conto del modo di operare di Equitalia.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, fa osservare che l'articolo aggiuntivo Di Lello 1.012 prevede non l'esenzione dall'IMU, ma un diverso soggetto passivo dell'imposta, individuato nel custode giudiziario.

Sebastiano BARBANTI (M5S) ribadisce che non si deve prevedere alcuna forma di alleggerimento degli obblighi fiscali in favore di soggetti criminali.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Di Lello 1.012, nonché l'emendamento Busin 2.1.

Sebastiano BARBANTI (M5S) osserva come si sta rincorrendo di trimestre in trimestre una ripresa che ancora non si realizza, secondo le stime della Banca d'Italia. Si dichiara pertanto favorevole al rinvio al gennaio 2016 dell'aumento delle accise previsto dall'emendamento Busin 2.2, al fine di ridurre l'aggravio sulle categorie interessate e sui consumi, che provoca conseguenze negative per l'economia.

La Commissione respinge l'emendamento Busin 2.2.

Mariastella BIANCHI (PD) ritira gli emendamenti Morassut 3.1 e 3.3, di cui è cofirmataria, chiedendo al Governo di aderire ad analoghi ordini del giorno che saranno presentati nel corso dell'esame in Assemblea.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva una valutazione più approfondita degli ordini del giorno, che orientativamente il Governo potrebbe accogliere.

La Commissione respinge l'emendamento Busin 3.2.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra l'emendamento Lavagno 3.5, di cui è cofirmatario, prospettando la possibilità di presentare un ordine del giorno in materia nel corso del successivo esame in Assemblea. Nel merito, osserva che la dismissione degli immobili dello Stato possa

determinare un depauperamento del patrimonio pubblico di rilievo ambientale e storico-artistico. L'emendamento propone pertanto di consentire ai Ministeri competenti di compiere una valutazione di tali beni, sottraendo alla dismissione quelli che si ritiene debbano prioritariamente rimanere di proprietà statale e che si ritiene di poter valorizzare in altro modo. Sottolinea che l'emendamento prevede, in particolare, che siano a tal fine valutate le segnalazioni provenienti da enti locali ed associazioni portatrici di interessi diffusi.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lavagno 3.5 e Pastorelli 3.6.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Morassut 3.7, 3.8 e 3.9 sono stati ritirati.

Si sofferma quindi sugli emendamenti Sandra Savino 4.1, che ha sottoscritto, e sugli identici emendamenti Barbanti 4.2 e Boccadutri 4.5, che propongono la soppressione degli articoli 4, 5 e 6, concernenti la Banca d'Italia. Al riguardo, osserva che l'accoglimento di tali proposte delle opposizioni, e in particolare dei gruppi di Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Sinistra ecologia e libertà, faciliterebbe enormemente il percorso del provvedimento, che altrimenti potrebbe incontrare nell'esame in Assemblea un'opposizione anche ostruzionistica.

Sebastiano BARBANTI (M5S) fa presente che se saranno accolti gli emendamenti soppressivi delle disposizioni sulla Banca d'Italia, che incontrano perplessità anche di parte della maggioranza, il Movimento 5 Stelle garantirà un *iter* estremamente rapido del provvedimento alla Camera e al Senato.

Gli articoli 4, 5 e 6 costituiscono infatti un tema cruciale e suscitano perplessità e domande, sulle quali non sono state certe e chiare le risposte del Ministro dell'economia e delle finanze, la cui audizione ha anzi gettato nuove ombre sul provvedimento.

Chiede pertanto che nella votazione degli emendamenti soppressivi di tali articoli vi sia trasparenza in ordine alla posizione assunta da ciascun gruppo, affinché siano chiare le responsabilità ai cittadini. In ogni caso, il Movimento 5 Stelle avrà cura di informare i cittadini sul significato delle norme in discussione e delle posizioni che saranno assunte in merito dai vari gruppi.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea come la soppressione degli articoli 4, 5 e 6 consentirebbe di concludere celermente l'esame del disegno di legge, ma teme che la maggioranza non voglia ascoltare le richieste delle opposizioni e dei cittadini.

Nel merito, osserva che non vi alcuna urgenza di compiere una vera e propria rapina a favore delle banche utilizzando le riserve dell'organo chiamato ad esercitare la relativa vigilanza, la Banca d'Italia, avvalendosi in modo distorto dei poteri del Governo e ignorando il Parlamento, che costituisce invece la sede propria per decisioni del genere, in quanto rappresenta gli italiani.

Giovanni PAGLIA (SEL) evidenzia come gli articoli 4, 5 e 6 del decreto – legge appaiono frutto di una contrattazione non trasparente tra le istituzioni pubbliche e le banche, soprattutto in merito ai termini dell'uscita delle banche stesse dal capitale della Banca d'Italia e alle relative condizioni.

Per questi motivi, il suo gruppo chiede di sopprimere tali articoli, ritenendo che la materia non possa formare oggetto di trattativa con soggetti privati, o almeno, in via subordinata, di modificarli.

Paolo PETRINI (PD) fa presente che dopo 77 anni è emersa la necessità, in una fase delicata per il sistema finanziario e creditizio, di dare valore reale al capitale sociale della Banca d'Italia, da sempre posseduto dagli istituti di credito e oggi valutato perfino al di sotto del valore attribuito alla Banca centrale di Cipro.

Se tale operazione sarà portata a termine con modalità corrette, in particolare

quanto alla rivendita delle quote, non costerà nulla all'erario, permetterà di ricapitalizzare le banche, esito utile nella prospettiva degli *stress test*, e migliorerà la capacità di credito. Per questi motivi, al di là del percorso concitato del decreto-legge, ritiene che si stia percorrendo una strada giusta.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nel sottolineare come l'emendamento 4.1 sia l'unico che ha ritenuto di sottoscrivere, osserva che costituisce un grave errore del Governo e della maggioranza arroccarsi nella difesa di norme così formulate, anche se sul piano dei principi suscettibili di approfondimento.

Si domanda infatti perché provvedere con lo strumento del decreto-legge. Nel merito, ritiene che ci si nasconda il rischio che prima o poi la Banca d'Italia debba riacquistare le quote di partecipazione in possesso delle banche a un valore che può raggiungere qualche miliardo. Ritiene che si tratti di un'eventualità assai probabile, in assenza di un mercato adeguato e di soggetti disposti ad acquistare tali quote, atteso che le altre banche potenzialmente chiamate ad acquistare tali quote ben difficilmente vorranno favorire loro concorrenti attualmente partecipanti al capitale dell'Istituto. Se tale aspetto non sarà chiarito, il provvedimento rischia di tradursi in un « maxiregalo » per alcuni soggetti. Ritiene pertanto che i cittadini debbano sapere quali forze politiche lo contrastano e quali invece assumono tale responsabilità.

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come l'obiettivo di rafforzare la capitalizzazione degli istituti di credito, senza un esborso immediato di liquidità, possa anche essere condiviso. Il tema vero è tuttavia quello di chiarire chi e a quali condizioni, a parte la Banca d'Italia, sarà in grado di acquistare le quote di partecipazione eccedenti i limiti percentuali fissati dal decreto – legge che dovranno essere cedute. Al riguardo, dubita che possano intervenire altre banche o i fondi pensione. Ritiene inoltre contraria al diritto europeo la

scelta di escludere le banche di altri Paesi dell'Unione. In mancanza di chiarezza su tali aspetti, ritiene che il provvedimento costituisca non una giusta attribuzione di valore, ma un regalo per le banche. Appare invece una presa in giro la motivazione riferita all'apertura del mercato, visti i limiti posti.

Sebastiano BARBANTI (M5S), premesso che è abituato a parlare di contenuti e non di giudizi, non condivide il giudizio di correttezza sulle previsioni del decreto – legge formulato da taluni deputati di maggioranza intervenuti nel dibattito. Sul piano dei contenuti, ritiene invece di richiamare le affermazioni contenute nella relazione dei saggi chiamati alla valutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia e dello stesso Governatore Visco, dalle quali si evince che tali quote sono frutto di risorse di natura pubblica derivanti in larga misura dell'esercizio, da parte della stessa Banca d'Italia, del diritto di signoraggio. Sottolinea inoltre come le misure adottate costituiscono un aiuto di Stato in favore delle banche, che peraltro non servirà a tutte, perché secondo la Banca centrale europea si tratta di valori non considerabili ai fini degli *stress test*.

Ricorda poi che quando entrarono nel capitale della Banca d'Italia le banche in questione erano pubbliche e che il *vulnus* nell'ordinamento si è creato al momento della loro privatizzazione. La legge n. 262 del 2005 cercò di porre rimedio a tale situazione, prevedendo il trasferimento, entro i successivi tre anni, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici. Tale norma, tuttavia, non ha mai trovato attuazione, perché – come ammesso da un ministro – troppo difficile da realizzare.

Sul piano del gettito fiscale non ritiene che ci saranno entrate aggiuntive per lo Stato, come ipotizzato, in quanto alcune banche hanno già attribuito un valore superiore delle quote da loro possedute e potrebbero anzi trovarsi in difficoltà laddove dovessero ridurlo.

Fa poi notare che le banche partecipanti non saranno certo disposte ad accettare un livello di dividendo molto basso per evitare che l'erario pubblico debba registrare minori trasferimenti a seguito dell'innalzamento della quota di dividendi potenzialmente distribuibile ai quotisti. In realtà, ritiene che il dividendo sarà ben maggiore, e che si attesterà tra il 4,5 e il 5 per cento, con un ammanco per lo Stato che si aggirerà tra i 300 e i 350 milioni di euro annui.

Contesta quindi la motivazione riferita alla ricapitalizzazione degli istituti di credito, nonché il valore attribuito alle quote di partecipazione al capitale della Banca, che è stato fissato al livello massimo di 7,5 miliardi senza alcuna fondata motivazione quando invece avrebbe potuto essere determinato in base alla semplice rivalutazione monetaria del valore nominale delle quote.

In conclusione, fermo restando che la sua parte politica vuole che la Banca d'Italia sia in mano pubblica, ritiene necessario chiarire le incongruenze segnalate.

Giampaolo GALLI (PD), rilevando che sul piano politico le valutazioni possono essere diverse, desidera in ogni caso rispondere ad alcune quesiti formulati nel dibattito.

Quanto ai rilievi sul valore attribuito alle quote di partecipazione formulati del deputato Barbanti, osserva se si dovesse procedere alla nazionalizzazione della Banca d'Italia, come da quest'ultimo auspicato, vi sarebbe un esborso per lo Stato di entità non dissimile a quanto indicato dagli esperti, con una valutazione che ritiene prudente.

Non crede inoltre sia corretto affermare che il dividendo riconosciuto ai quotisti non risulti congruente con il valore delle quote, rilevando come, se non si riconoscessero dividendi ai partecipanti, questi andrebbero incontro a perdite. A suo giudizio, il punto rilevante è il periodo transitorio e i cambiamenti nel profilo temporale del dividendo, che finora ha avuto una dinamica è crescente, ma che da

ora in poi tenderà a rimanere costante nel tempo. Osserva poi che non si inciderà sulle riserve.

Fa presente quindi di non comprendere le ragioni per le quali si afferma che si starebbe facendo un regalo alle banche, visto che la valutazione finale è corretta. Osserva poi che l'operazione, se non inciderà sui prossimi *stress test* cui saranno sottoposte le banche, varrà per il futuro, adeguando il valore del loro patrimonio dopo 77 anni e rafforzando il sistema bancario nazionale.

In conclusione, ritiene ragionevole il provvedimento in esame.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, precisa che – ferma restando la sua contrarietà alla nazionalizzazione – il regalo alle banche è costituito dal rischio, non credibilmente smentito, che la Banca d'Italia sia chiamata al riacquisto delle quote al probabile prezzo di alcuni miliardi, ben maggiore dei 156.000 euro in cui era stabilito il valore nominale delle quote.

Ferdinando ALBERTI (M5S), riassumendo la questione in termini semplici, osserva che il provvedimento viene motivato dalla necessità di sanare un torto verso le banche dopo 77 anni, e che ciò motiverebbe l'attribuzione di un valore di 7,5 miliardi di euro alle stesse, che sono i soci privati della Banca d'Italia. È evidente che tale favore alle banche non sia la misura più urgente, quando la crisi che si protrae da cinque anni determina la continua chiusura delle aziende e costringe al taglio della spesa sociale e in generale della spesa pubblica.

Invita pertanto il Governo e la maggioranza a dare conto ai cittadini delle misure adottate.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea le contraddizioni delle motivazioni addotte dal Governo e dalla maggioranza a sostegno del provvedimento.

In primo luogo, si sostiene che non sarebbe un regalo alle banche, ma allo stesso tempo si afferma che migliorerebbe la loro posizione negli *stress test*. Se così

è, se ne deduce che si stanno dando soldi alle banche, alle quali, se necessario, si potrebbero semmai dare in prestito.

Considera poi inaccettabile che si basi tale operazione, con cui si sposteranno ben 7,5 miliardi di euro, su un valore definito da tre persone, le quali presumono che i dividendi futuri siano prossimi agli attuali. Si tratta invece di un forte vantaggio che viene conferito alle banche, con danno enorme per le riserve della Banca d'Italia. Dopo aver ricordato i vantaggi già attribuiti alle banche alcuni anni fa, sottolinea che ora si potrebbe arrivare ad attribuire una quota di dividendi fino al 6 per cento. Auspica pertanto che Parlamento e Governo riconoscano che la valutazione dei tre saggi non è affidabile ed espone a forti rischi. Osserva inoltre che le riserve della Banca d'Italia appartengono ai cittadini e devono essere utilizzate per i cittadini.

Richiama poi le conseguenze derivanti dal fatto che le banche sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia e che tuttavia, in quanto socie della stessa, possono influire sulla scelta dei dirigenti dell'Istituto, determinando un evidente conflitto di interessi, di cui peraltro la maggioranza non vuole accorgersi.

Ritiene quindi si tratta di un'operazione a vantaggio di pochi soci, che produrrà conseguenze di cui ora la maggioranza non vuole rendersi conto, ma che si manifesteranno in futuro, come avvenuto per il Monte dei Paschi di Siena. È una grossa responsabilità che viene assunta da una classe politica inadeguata, che è mossa da motivi politici nell'incidere sulle delicate funzioni della Banca d'Italia.

Giovanni PAGLIA (SEL) pur riconoscendo che la pubblicizzazione della Banca d'Italia avrebbe comportato quanto segnalato nel dibattito, ritiene che ciò non giustifica le valutazioni adottate, quando circa il 60 per cento del capitale della Banca d'Italia, il cui ammontare è stato portato a 7,5 miliardi, rischi di dover essere acquistato dalla Banca d'Italia, con denaro pubblico proveniente dalle riserve della stessa Banca. Giudica inoltre impro-

prio che l'organo di vigilanza sulle banche abbia la possibilità di determinare il valore delle quote e incidere così sui bilanci delle stesse banche, visto che potrà decidere se procedere al riacquisto e a quale prezzo. Da questo punto di vista, sarebbe preferibile l'ipotesi di un intervento del Tesoro, che almeno è in posizione di terzietà rispetto alla vigilanza bancaria.

In conclusione, sottolinea che il decreto-legge non realizza un'operazione di mercato, ma il suo contrario, e che attribuisce un enorme potere alla Banca d'Italia.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, assume l'impegno a riferire all'Assemblea alcune riserve emerse nel corso del dibattito in Commissione, quanto al metodo utilizzato. Precisa di condividere in parte tali riserve, in particolare circa il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Inoltre, ritiene di dover dare atto al Governo della necessità di trovare le risorse per compensare il mancato gettito derivante dalla abolizione dell'IMU sulla prima casa. Si tratta di una questione che dovrebbe essere tenuta a mente da coloro che hanno condotto la battaglia per l'integrale abolizione dell'IMU sulla prima casa e che invece oggi contrastano il provvedimento in esame.

Assume altresì l'impegno a riferire all'Assemblea circa alcune perplessità nel merito delle misure adottate agli articoli 4, 5 e 6, che condivide, al di là delle vicende emendative. In particolare, invita il Governo ad una ulteriore riflessione circa due questioni, sulle quali si potrebbe anche intervenire in altra sede, sulla base di un monitoraggio sull'applicazione delle norme in esame.

In primo luogo, si pone la questione della perimetrazione dei soggetti che possono detenere quote di capitale della Banca, che è ora limitata alle banche nazionali.

In secondo luogo, le perplessità investono il periodo transitorio di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), dove si prevede un periodo di adeguamento di trentasei mesi durante il quale le quote di

partecipazione eccedenti la soglia di possesso non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi. Infatti, se risulta conveniente mantenere le quote, non si dovrebbe rendere necessario il riacquisto. In ogni caso, sottolinea che il decreto – legge prevede un meccanismo di incentivi e disincentivi verso le banche che appare difficile valutare appieno.

Richiama quindi l'attenzione su cinque dati di fatto, a prescindere dalle valutazioni politiche che si possono dare del decreto-legge.

Il primo riguarda la circostanza che le banche attualmente valutano le quote di partecipazione possedute in modo disforme, in termini di rivalutazione monetaria e di bilancio e sul piano tributario. Il decreto-legge introduce perciò un elemento di omogeneità, opportuno anche in vista della vigilanza unica europea.

In secondo luogo, le quote di partecipazione non rientrano nel capitale di vigilanza, sulla base di un esplicito divieto della Banca d'Italia.

Rileva poi che è difficile scorporare il valore proveniente dal signoraggio e quello riferito alla gestione. In terzo luogo ricorda che il precedente Statuto della Banca d'Italia prevedeva per i quotisti il diritto a un dividendo massimo del 4 per cento delle riserve, livello peraltro mai raggiunto in concreto, il che comportava che in passato i dividendi provenivano anche dal signoraggio, mentre ora appaiono invece riferiti ai soli utili.

In quarto luogo, data la stabilità di valutazione e i parametri di omogeneità introdotti, le quote di partecipazione possono entrare nel capitale di vigilanza e così permettere la ricapitalizzazione degli istituti bancari senza spendere soldi pubblici. Si tratta di un esito che non è riuscito ad altri Paesi europei, che non disponevano di analogo margine di intervento, che pure avrebbero apprezzato.

Infine, per comprare le quote di partecipazione delle banche lo Stato dovrebbe fronteggiare un esborso fino a 7 miliardi di euro. È il motivo per il quale i Governi che si sono succeduti non hanno mai

avuto il coraggio di compiere questo passo, compreso l'allora Ministro Tremonti, che pure nel 2005 volle fortemente prevedere la possibilità di un trasferimento delle quote con l'articolo 19, comma 10, della legge n. 262 del 2005.

In conclusione, ribadisce che la sua relazione all'Assemblea sul provvedimento in esame non sarà « agiografica », anche se non potrà fare a meno di riportare la difficoltà di attuare il programma di Governo sull'IMU sulla prima casa e la necessità di trovare una soluzione a tale questione. Auspica infine che possa aver luogo una discussione vivace, ma basata su dati di fatto.

Irene TINAGLI (SCPI) prende atto delle perplessità che il relatore ha dichiarato di condividere circa il merito del provvedimento e valuta positivamente il suo impegno a riferire all'Assemblea tutti gli aspetti critici emersi. Al riguardo, rileva come la durata del periodo transitorio sia legata alla possibilità di incassare dividendi, che dovrebbe invece a suo giudizio essere eliminata.

Altro punto che va affrontato è invece la questione del riacquisto delle quote, sulla quale il decreto-legge non fornisce dettagli e elementi di trasparenza, soprattutto quanto al prezzo di riacquisto (che potrebbe portare a un danno per la Banca d'Italia), ai tempi ed ai limiti dell'esborso di liquidità che dovrà in tal caso essere sostenuto dalla Banca. In questi aspetti che trova fondamento l'idea di un regalo alle banche. Ricorda in proposito come la Banca centrale europea ha preso atto, nel suo parere sul provvedimento, della mancanza di dati di dettaglio in merito.

Si augura pertanto che il Governo e la maggioranza si impegnino a definire meglio le condizioni per il riacquisto.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, osserva come il problema non riguardi solo la chiarezza della normativa sul riacquisto delle quote, ma il dato ineludibile che l'unico soggetto che potrà procedere al riacquisto delle quote medesime è la stessa Banca d'Italia, in assenza di altri operatori idonei o disponibili.

Sebastiano BARBANTI (M5S) desidera ricordare, senza intenti polemici, che lo scorso 13 dicembre il Ministro Saccomanni precisò che non vi era collegamento diretto tra l'intervento sull'IMU e quello concernente la Banca d'Italia.

Sottolinea inoltre di aver chiesto al Governo di rivedere la norma sul periodo transitorio di trentasei mesi di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), entro il quale è consentito mantenere le quote di capitale eccedenti il limite del 3 per cento e sulla distribuzione dei dividendi relativi a tale periodo. Al riguardo, ritiene che il decreto-legge sia stato condizionato, rammentando in proposito che il Ministro Saccomanni sembra aver avuto una reazione di disagio quando gli è stato segnalato tale aspetto, che costituisce un disincentivo alla dismissione delle quote di partecipazione, per le quali si può contare su un dividendo che può arrivare al 6 per cento.

Sottolinea poi che le quote di partecipazione non sono oggi considerate nel capitale di vigilanza sulla base di altre regole.

In merito al riacquisto delle quote, considera rilevante la circostanza che se la Banca d'Italia vi procederà, spendendo circa 4 miliardi di euro, finirebbe per possedere il 56 per cento di se stessa, con conseguenze rilevanti, per esempio, sulla validità delle assemblee sociali, che finirebbe per essere assicurata in ogni caso, anche se presente un solo socio. A suo giudizio, sarebbe invece necessario evitare tali esiti.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle riserve e la questione del signoraggio, ricorda che in passato le banche erano pubbliche e che in ogni caso si sono sommati decenni di errori. In conclusione, la sua parte politica è contraria all'utilizzo di risorse pubbliche in favore di alcuni soggetti privati, magari prossimi al fallimento, con interventi che non si comprende perché non debbano riguardare anche altri tipi di imprese.

Osserva poi che se il rischio di fallimento della Banca d'Italia è nullo e dunque assente il rischio insito nella partecipazione al suo capitale, nullo dovrebbe

essere anche il rendimento assicurato ai soci. Ritiene pertanto incongrua la valutazione di 7,5 miliardi di euro, in luogo della quale si dovrebbe invece prevedere una rivalutazione monetaria, che porterebbe all'accettabile cifra complessiva di 1 miliardo e 100 milioni di euro.

Giampaolo GALLI (PD) invita il relatore a considerare nella sua relazione all'Assemblea anche il tema del riacquisto delle quote, che merita l'attenzione del Parlamento e del Governo. Al riguardo, rileva come non vi siano garanzie per le banche, ma sia riconosciuta in merito alla Banca d'Italia discrezionalità, che costituisce del resto una caratteristica intrinseca dell'attività delle banche centrali, come dimostrato dall'operato della *Federal Reserve*. Il tema che oggi si pone riguarda piuttosto l'intreccio tra discrezionalità e limitate dimensioni del mercato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, osserva che il dibattito civile e serio che si è svolto oggi in Commissione lo induca a invitare ancora il Governo e la maggioranza a valutare se sia davvero opportuno procedere nel modo da essi voluto a fronte dei dubbi emersi da più parti.

Daniele PESCO (M5S), considerate le riserve espresse anche in seno alla maggioranza, si associa all'appello ad un'ulteriore riflessione e alla prudenza. Si rischia infatti di commettere un abuso di potere, considerato che non vi è urgenza nell'intervenire sull'assetto della Banca d'Italia e che appare capzioso anche associare tale intervento a favore di pochi soggetti privati a quello relativo all'IMU. In conclusione, ribadisce che si sta realizzando un utilizzo di liquidità a danno dei cittadini, sul quale la maggioranza dovrebbe avere maggiore cautela.

Matteo COLANINNO (PD) precisa che, ai fini della valutazione delle quote, il punto di riferimento non può essere costituito dal valore nominale di 156.000 euro, visto che il valore di 7,5 miliardi indicato si basa sul capitale sociale e sul

patrimonio netto che si è sedimentato nel tempo a fronte della mancata attribuzione di dividendi ai partecipanti.

Inoltre, ritiene contraddittorie le affermazioni svolte sul tema del riacquisto delle quote di partecipazione. Infatti, non si può affermare al contempo che è difficile collocare le quote e che la Banca d'Italia presenta un rischio pari a zero. Infatti, in mancanza di rischi derivanti dalla partecipazione al capitale della Banca, ed in presenza di una remunerazione di tale capitale, è infatti prevedibile che nel breve-medio periodo vi sia una controparte disponibile ad acquistare le quote. Va poi considerato che oggi chi deve dismettere tali quote dispone di un *asset* scambiabile con liquidità. Ritiene piuttosto potrebbe invece costituire un errore l'aver limitato la partecipazione al capitale della banca d'Italia ai soli soggetti italiani.

In conclusione, ribadisce che il decreto-legge non costituisca un regalo alle banche, soprattutto tenendo conto del fatto che il capitale sociale riflette il valore iniziale e le variazioni positive del patrimonio netto che si è formato nel tempo.

Carla RUOCCO (M5S) osserva che il vantaggio per l'economia reale sia l'ultima delle motivazioni addotte dal Governo a sostegno dell'intervento sull'assetto della Banca d'Italia. In realtà, il provvedimento non chiede nulla alle banche in cambio del vantaggio ricevuto, né sul piano della trasparenza di bilancio, né sul piano dell'attività creditizia in favore dell'economia reale. Molto diverso è stato invece il trattamento riservato alla generalità delle imprese, in occasione del provvedimento sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione.

La Commissione, respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Savino 4.1, Barbanti 4.2 e Boccadutri 4.5, nonché gli emendamenti Rampelli 4.4, Boccadutri 4.3 e Paglia 4.11.

Sebastiano BARBANTI (M5S) esprime il voto favorevole del proprio gruppo sul-

l'emendamento Paglia 4.12, che riformula gli articoli 4, 5 e 6, in termini condivisibili, in particolare prevedendo che il capitale della Banca d'Italia sia interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze, che le relative quote siano incedibili, e che le somme da corrispondere per l'acquisto delle quote da parte degli attuali partecipanti al capitale siano determinate applicando al valore nominale delle partecipazioni medesime, la maggiorazione dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Paglia 4.12 e 4.14, Melilla 4.13, Marcon 4.9, Boccadutri 4.10, Rampelli 4.6 e Paglia 4.15.

Daniele PESCO (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Boccadutri 4.16, il quale esclude la distribuzione dei dividendi ai partecipanti, sottolineando come tale previsione risulti pienamente giustificata alla luce del fatto che i veri titolari del capitale della Banca d'Italia sono gli italiani e non le banche private cui le relative quote vennero attribuite.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Boccadutri 4.16, Paglia 4.17 e 4.18 e Lavagno 4.8.

Daniele PESCO (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Boccadutri 4.19, che esclude dalla possibilità di acquisire quote del capitale della Banca d'Italia le imprese di assicurazione ed i fondi pensione privati.

La Commissione respinge l'emendamento Boccadutri 4.19.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra l'emendamento Lavagno 4.21, di cui è cofirmatario, il quale, sebbene non rispecchi la sua impostazione in merito, intende, quanto meno, fare chiarezza sull'impostazione del decreto-legge, relativamente ai soggetti che possono acquisire le quote del capitale, stabilendo che sono escluse anche

le banche o le assicurazioni italiane controllate da soggetti esteri.

Sebastiano BARBANTI (M5S), con riferimento al tema affrontato dall'emendamento 4.21, sottolinea la rischiosità di consentire a soggetti stranieri di incidere, attraverso la partecipazione a capitale, sulla gestione della Banca d'Italia e sulle nomine di esponenti di vertice.

La Commissione, respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lavagno 4.21 e Ricciatti 4.20.

Filippo BUSIN (LNA) ritira il proprio emendamento 4.23.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paglia 4.22 e Boccadutri 4.24.

Irene TINAGLI (SCpI) chiede di accantonare il proprio emendamento 4.25 al fine di verificare, assieme con il Governo, la formulazione di un ordine del giorno nel quale trasferirne il contenuto.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che, allo stato attuale dell'esame, non sia possibile procedere all'accantonamento di proposte emendative, il cui esame si dovrà concludere nella seduta odierna.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, invita il deputato Tinagli a ritirare il suo emendamento 4.25, trasformandolo in ordine del giorno.

Irene TINAGLI (SCpI) ritira i propri emendamenti 4.25 e 4.28.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boccadutri 4.26, Busin 4.27, Paglia 5.1 e 6.1, Boccadutri 6.3 e Paglia 6.7.

Irene TINAGLI (SCpI) ritira il proprio emendamento 6.5.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Paglia 6.6, Boccadutri 6.9, 6.11 e 6.12.

Daniele PESCO (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Boccadutri 6.13, il quale sopprime la norma della legge di stabilità 2014 che introduce un'aliquota tributaria di favore per le plusvalenze realizzate sulle quote di capitale della Banca d'Italia, rilevando come tale previsione costituisca un ulteriore regalo in favore delle banche partecipanti.

Sebastiano BARBANTI (M5S) ritiene che il Governo debba chiarire le motivazioni della norma che l'emendamento 6.13 intende sopprimere.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Boccadutri 6.13 e 6.14.

Daniele PESCO (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Paglia 6.16, il quale sostituisce il comma 6-ter dell'articolo 6, sopprimendo il decreto del Presidente della Repubblica, di approvazione del nuovo statuto della

Banca d'Italia, e prevedendo che le modifiche statutarie non possano avvenire prima della conversione in legge del decreto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paglia 6.16 e 6.17.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che sono pervenuti i prescritti pareri del Comitato per la legislazione e di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, ad eccezione di quello della Commissione Bilancio, che si esprimerà direttamente all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Avverte altresì che il gruppo Lega nord autonomie ha designato il deputato Busin quale relatore di minoranza

**La seduta termina alle 19.15.**

ALLEGATO

**DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

**ART. 1.**

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili per i quali il valore dell'imposta su base annuale, non superi la somma di 400 euro, ai terreni agricoli, ai terreni non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

*1-bis.* All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: « 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.500 milioni di euro ».

**1. 1.** Paglia, Lavagno, Bordo, Palazzotto, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

*b-bis)* i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

*b-ter)* la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

*b-quater)* l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

*b-quinquies)* l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

*b-sexies)* l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni al fine di modificare la misura del Prelievo erariale unico in modo da assicurare, per il solo anno 2014, maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro ».

**1. 2.** Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Al comma 1:*

*lettere a), b) e c) aggiungere, in fine, le parole:* e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 450 euro. »;

*dopo la lettera c) inserire la seguente:*

« *c-bis)* l'unico immobile, iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare di proprietà, anche se non adibito ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e non locato, e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro. ».

**1. 6.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Al comma 1, lettere a), b) e c) aggiungere, in fine, le parole:* e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 450 euro. ».

*Al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le parole:* e per l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario ».

**1. 5.** Di Salvo, Lavagno, Paglia, Duranti, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 1, lettere a), b) e c) aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 450 euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

**1. 3.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 1, lettere a), b) e c) aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro. ».

**1. 4.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

*c-bis)* l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario;

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

*1-bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni al fine di modificare la misura del Prelievo erariale

unico in modo da assicurare, per il solo anno 2014, maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.

**1. 7.** Paglia, Di Salvo, Duranti, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: terreni agricoli, aggiungere le seguenti: anche quelli concessi in affitto.

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

*1-bis.* La dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014.

**1. 8.** Faenzi.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

*1-bis.* All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'imposta municipale propria si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa. »;

*b)* dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« *6-bis.* A partire dall'anno 2014 l'aliquota di cui al comma precedente è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale a partire dalla terza di proprietà, da almeno due anni inutilizzate ovvero non locate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo dell'aliquota di cui al precedente comma. »;

*c)* al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « relative pertinenze » aggiungere le seguenti: « ad eccezione per quella classificata in una delle categorie catastali A/1,

A/8, A/9 rispetto alla quali si applica comunque l'aliquota di cui al comma 6, primo periodo. »;

d) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini di cui al precedente comma 7, sono equiparati all'abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli

IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6, purché non di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, né locato;

6) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

7) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, ad eccezione per quella classificata in una delle categorie catastali

A/1, A/8, A/9 rispetto alla quali si applica comunque l'aliquota di cui al comma 6, primo periodo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 400, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione di cui al periodo precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600.

1-ter. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento ».

1-quater. I commi da 639 a 679, e da 681 a 706 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sono abrogati.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Abolizione della seconda rata ed altre disposizioni in materia di IMU. Abolizione della IUC ».*

**1. 12.** Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

***(Inammissibile limitatamente al comma 1-ter)***

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune, per gli immobili la cui destinazione della superficie risulti effettivamente edificabile e coincidente con il rilascio anche potenziale dell'autorizzazione prevista per la costruzione di fabbricati destinati alla vendita. ».

**1. 9.** Palmizio.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio dello stesso. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio dello stesso ».

**1. 11.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito dalla

legge 228 del 2012, articolo 1, comma 139, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

**1. 10.** Sberna.

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

*2-bis.* Al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: « pari a 135 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 125 »;

*b)* al secondo periodo, le parole: « pari a 110 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 58 »;

*2-ter.* Agli oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis*, pari a 108 milioni di euro in ragione annua, si provvede con le risorse derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma *2-quater*.

*2-quater.* All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al primo periodo, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

**1. 13.** Paglia, Bordo, Palazzotto, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ad immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio del 1992, n. 225.

*2-ter.* Per gli immobili di cui al comma *2-bis* non si applica la disposizione di cui al comma 5.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole:* per il periodo con le seguenti: a decorrere dal periodo, e le parole: 8,5 punti percentuali, con le seguenti: 8,9 punti percentuali nel 2013 e di 0,4 punti percentuali a decorrere dal 2014.

**1. 14.** Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente:*

*al comma 6, sostituire le parole:* euro 348.527.350,73 con le seguenti: euro 698.527.350,73;

*dopo il comma 6 inserire il seguente:*

*6-bis.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 350 milioni di euro per l'anno 2014.

**1. 17.** Busin.

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 1, sostituire le parole: 128,5 per cento con le seguenti: 135 per cento;

*b)* al comma 2, sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 10,5 punti percentuali;

*c)* al comma 4, sostituire le parole: 10 dicembre con le seguenti: 31 gennaio 2014.

**1. 16.** Busin.

*Sopprimere il comma 5.*

- 1. 15.** Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quella risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è compensata dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del successivo comma 5-*bis*.

5-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni al fine di modificare la misura del Prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare, per il solo anno 2014, maggiori entrate in misura non inferiore a 440 milioni di euro.

- 1. 18.** Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Al comma 5, sostituire le parole:* è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014 *con le seguenti:* è attribuita ai rispettivi Comuni dal Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 2014 nel limite massimo complessivo di 450.000.000 euro. All'onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui al comma 12-*bis*.

*Conseguentemente:*

*al comma 12 sostituire le parole:* 3,7 milioni di euro *con le seguenti:* 23,7 milioni di euro.

*dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

12-*bis*. Entro il 28 febbraio 2014 il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per l'anno 2014 non inferiore a 470.000.000 euro.

*all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole:* 1.500,653 milioni *con le seguenti:* 1.970,653 milioni.

- 1. 19.** Spadoni, Ferraresi, Sarti, Bernini, Dell'Orco, Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, Mucci.

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano agli immobili di cui alla lettera c), comma 1 del presente articolo ».

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-*bis*. All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito dall'articolo 1, comma 139 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

- 1. 20.** Rossi, Sberna.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-*bis*. I comuni possono, nell'ambito della propria autonomia, prevedere la de-

traibilità dell'imposta di cui al comma 5 da quanto dovuto a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La relativa copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa.

**1. 21.** Fragomeli.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: operando una stima con le seguenti: operando una verifica puntuale.*

**1. 22.** Busin.

*Sostituire il comma 9 con i seguenti:*

9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 102 del 2013. Al fine di assicurare ai comuni il ristoro per il minor gettito derivante dall'applicazione del presente comma è stanziato un aumento di risorse di 10 milioni di euro da attribuire secondo le procedure di cui al comma 6.

9-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 23.** Rubinato, De Menech.

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

9-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto il seguente periodo:

« È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata ».

9-ter. Al fine di fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

**1. 25.** Sberna, Caruso, Fitzgerald Nissoli.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificate dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti interessati e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta.

**1. 24.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. È attribuito ai Comuni un contributo, corrispondente all'importo dei rimborsi effettuati dai medesimi a titolo di somme versate e non dovute dai contribuenti, relative alla quota di spettanza dello Stato dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'anno 2012. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

**1. 26.** Rubinato, De Menech.

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

*12-bis.* Al comma 3 dell'articolo 91-*bis* del decreto-legge del 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il secondo paragrafo, dalle parole « Con successivo decreto » fino alle parole: « come svolte con modalità non commerciali » è sostituito dal seguente: « Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e i requisiti generali per qualificare le attività di cui alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali.

*12-ter.* Si intendono condotte con metodo commerciale le attività di cessione di beni o di prestazione di servizi svolte per professione abituale produttive di redditi di impresa ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non sono considerate attività condotte con metodo commerciale:

*a)* le prestazioni di servizi di cui all'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, svolte alle condizioni e nei limiti ivi richiamati;

*b)* le attività di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettere *a)* e *b)*;

*c)* le attività di cui all'articolo 148, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

*d)* le attività di cui all'articolo 148, commi 3, 5, 6, 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché siano rispettate le condizioni del successivo comma 8, articolo 148, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatta salva la deroga di cui a comma 9, articolo 148, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

*e)* le attività istituzionali delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, di cui all'articolo 150, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Non rientrano, altresì, tra le attività condotte con metodo commerciale, quelle espressamente escluse da imposizione diretta, nei confronti delle rispettive categorie di enti e alle condizioni ivi richiamate, dalle seguenti normative di settore: legge 7 dicembre 2000, n. 383; legge 11 agosto 1991, n. 266; legge 26 febbraio 1987, n. 49; articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

*12-quater.* Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-*bis* del decreto-legge n. 1-2012, è determinato in base al rapporto tra i proventi derivanti dalle attività condotte con metodo non commerciale e i proventi complessivi. I proventi derivanti dalle attività decommercializzate di cui al precedente comma 2 concorrono ai proventi sia del numeratore che del denominatore del rapporto.

*12-quinquies.* Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

*12-sexies.* All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e per le relative pertinenze » sono inserite le seguenti: « nonché per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali per i quali si realizzano i presupposti di im-

sta. Si applica, per questi ultimi, la detrazione-base dall'imposta prevista dal successivo comma 10, e quella più elevata eventualmente prevista dai regolamenti comunali.

*Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 2 sostituire le parole:* per il periodo con le seguenti: a decorrere dal periodo e sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 8,8 punti percentuali nel 2013 e di 0,3 punti percentuali a decorrere dal 2014.

**1. 27.** Nicchi, Lavagno, Marcon, Paglia, Boccadutri, Melilla.

*Sostituire il comma 12-bis con il seguente:*

*12-bis.* Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

**1. 35.** Busin.

*Al comma 12-bis, sostituire le parole:* 24 gennaio con le seguenti: 16 giugno.

**1. 36.** Busin.

*Dopo il comma 12-bis aggiungere i seguenti:*

*12-ter.* Ai fini della individuazione delle modalità non commerciali con cui devono essere svolte le attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono da considerarsi comunque condotte con modalità non commerciale:

a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 143, comma 1, secondo pe-

riodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, svolte alle condizioni e nei limiti ivi richiamati:

b) le attività di cui all'articolo 143, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917;

c) le attività di cui all'articolo 148, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917;

d) le attività di cui all'articolo 148, commi 3, 5, 6, 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché siano rispettate le condizioni di cui al comma 8 e fatta salva la deroga di cui al comma 9 del medesimo articolo;

e) le attività istituzionali delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, di cui all'articolo 150, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non rientrano, altresì, tra le attività condotte con metodo commerciale, quelle espressamente escluse da imposizione diretta, nei confronti delle rispettive categorie di enti e alle condizioni ivi richiamate, dalle seguenti normative di settore: legge 7 dicembre 2000, n. 383; legge 11 agosto 1991, n. 266; legge 26 febbraio 1987, n. 49; articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999 e n. 133.

*12-quater.* Il rapporto proporzionale di cui all'articolo 91-bis, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è determinato in base al rapporto tra i proventi derivanti dalle attività condotte con metodo non commerciale e i proventi complessivi. I proventi derivanti dalle attività decommercializzate di cui al comma 2 del medesimo articolo 91-bis concorrono ai proventi sia del numeratore che del denominatore del rapporto.

*12-quinquies.* Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

12-*sexies*. All'articolo 13, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e per le relative pertinenze » sono inserite le seguenti: « nonché per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali per i quali si realizzano i presupposti di imposta. Si applica, per questi ultimi, la detrazione-base dall'imposta prevista dal successivo comma 10, o quella più elevata eventualmente prevista dai regolamenti comunali ».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole:* per il periodo con le seguenti: a decorrere dal periodo, e sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 8,8 punti percentuali nel 2013 e di 0,3 punti percentuali a decorrere dal 2014.

**1. 47.** Beni, Fanucci, Biffoni, Fossati, Parrini, Simoni.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:*

12-*ter*. È aumentata per un importo pari a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

12-*quater*. La integrazione di cui al comma 1-*bis* è destinata esclusivamente ai comuni fino a 20.000 abitanti che nel corso dell'esercizio finanziario 2013 non hanno deliberato variazioni in aumento dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto alle aliquote *standard* di base dell'esercizio 2012.

12-*quinquies*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e auto-

nomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 12-*ter*.

12-*sexies*. All'onere di cui al comma 12-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1. 70.** Busin.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:*

12-*ter*. È aumentata per un importo pari a 10 milioni di euro la dotazione Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

12-*quater*. La integrazione di cui al comma 1-*bis* è destinata esclusivamente ai comuni fino a 15.000 abitanti che nel corso dell'esercizio finanziario 2013 non hanno deliberato variazioni in aumento dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto alle aliquote *standard* di base dell'esercizio 2012.

12-*quinquies*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 12-*ter*.

12-*sexies*. All'onere di cui al comma 12-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1. 71. Busin.**

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:*

*12-ter.* È aumentata per un importo pari a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo di Solidarietà comunale 2013 di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

*12-quater.* La integrazione di cui al comma 1-bis è destinata esclusivamente ai comuni fino a 5.000 abitanti che nel corso dell'esercizio finanziario 2013 non hanno deliberato variazioni in aumento dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto alle aliquote *standard* di base dell'esercizio 2012.

*12-quinquies.* Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 12-ter.

*12-sexies.* All'onere di cui al comma 12-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1. 72. Busin.**

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:*

*12-ter.* Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solida-

rietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.

*12-quater.* La somma complessiva dei riparti del Fondo di solidarietà comunale 2013 spettante ai comuni di ciascuna Regione non può essere inferiore al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D della medesima Regione.

*12-quinquies.* In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei comuni che hanno evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà comunale e il gettito generato nel medesimo comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.

*12-sexies.* In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai commi precedenti, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale.

**1. 66. Busin.**

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:*

*12-ter.* Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è stanziato un contributo per la

riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

*12-quater.* Agli oneri di cui al comma *12-ter* si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, nella « Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari ».

*12-quinquies.* All'onere relativo ai minori interessi attivi, pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.

**1. 68.** Busin.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:*

*12-ter.* Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera *b)* del comma 380, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.

*12-quater.* Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, con riferimento ai documenti di previsione e di rendiconto, viene apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota di cui al comma *12-ter*.

*12-quinquies.* Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo.

**1. 48.** Busin.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:*

*12-ter.* All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: « per l'anno 2013 » sono aggiunte: « e 2014 ».

*12-quater.* Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato.

**1. 67.** Busin.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:*

*12-ter.* Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo *2-ter*, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro ».

*12-quater.* Per le finalità di cui al precedente comma, all'articolo 20, comma *17-bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « 1.400 milioni » sono sostituite con le seguenti: « 1.420 milioni ».

**1. 69.** Busin.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

« *12-ter.* All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2014:

a) al comma 1:

1) primo periodo, le parole: « capoluogo di provincia, le unioni di comuni

nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte», sono soppresse;

2) dopo le parole: « in proporzione al prezzo », aggiungere le seguenti: « o alla classificazione delle strutture ricettive »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.;

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: « Con regolamento da adottare » fino a: « nel predetto regolamento » sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla

data di esecutività della deliberazione di variazione. ».

1. 43. Paglia, Lavagno.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« 5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi;

b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

**1. 50.** Paglia, Lavagno.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente:

« ART. 9-bis.

*(Versamento dell'imposta municipale propria nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale).*

1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato dal-

l'amministratore del condominio o della comunione.

2. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale.».

**1. 37.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. Al comma 26 dell'articolo 31, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, all'ente locale inadempiente, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che abbia tuttavia rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, la riduzione di cui al periodo precedente non può essere superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. ».

**1. 64.** Busin.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

« 1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio ».

**\*1. 33.** Busin.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

« 1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio ».

**\*1. 46.** Paglia, Lavagno.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1. 59.** Busin.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso *b-bis*, sostituire le parole: « 80 » con le seguenti:

« 160 ». Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono riservate ad integrazione delle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

**1. 60.** Busin.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in fine, è aggiunto il seguente: « L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati ».

**\*1. 31.** Busin.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in fine, è aggiunto il seguente: « L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati ».

**\*1. 41.** Paglia, Lavagno.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti:

« 12-quater. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo

6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.

*12-quinquies.* L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma *12-quater*, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale ».

**1. 49.** Paglia, Lavagno.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

*12-ter.* L'articolo 6, comma *5-quater*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

**1. 54.** Busin.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

*12-ter.* All'articolo 1, comma 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: « del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno » sono soppresse e dopo le parole: « gli equilibri economico-finanziari degli enti e » sono aggiunte le seguenti: « per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno ».

**1. 58.** Busin.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

*12-ter.* Al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2014, n. 124, dopo le parole: « non siano in ogni caso locati », sono aggiunte le seguenti: « nonché i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di recupero, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e non siano in ogni caso locati ».

**1. 63.** Busin.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

*12-ter.* Il comma *5-ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è sostituito dal seguente:

« *5-ter.* Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma *2-bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma *14-bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda ».

**1. 45.** Paglia, Lavagno.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

*12-ter.* All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono soppresse le

parole: « che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ».

**1. 62.** Busin.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 661 è abrogato.

**1. 28.** Busin.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 669, le parole: « di aree scoperte » sono sostituite dalle seguenti: « di terreni ed aree scoperte, ».

**1. 39.** Paglia, Lavagno.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 681, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « L'occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta.

**1. 40.** Paglia, Lavagno.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 682 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 4), le parole: « tengano conto » sono sostituite dalle seguenti: « possono tenere conto »;

b) alla lettera b), numero 1), le parole: « tengano conto » sono sostituite dalle seguenti: « possono tenere conto »;

**1. 29.** Busin.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 689 è sostituito dal seguente:

« 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI.

**1. 30.** Busin.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 707, lettera b), numero 3), le parole da: « prevedendo che l'agevolazione » fino a: « 15.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « applicando eventuali limitazioni all'agevolazione in questione relative al valore catastale dell'abitazione ovvero alla condizione del nucleo del possessore, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ».

\* **1. 32.** Busin.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 707, lettera b), numero

3), le parole da: « prevedendo che l'agevolazione » fino a: « 15.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « applicando eventuali limitazioni all'agevolazione in questione relative al valore catastale dell'abitazione ovvero alla condizione del nucleo del possessore, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ».

\* **1. 42.** Paglia, Lavagno.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

*12-ter.* Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 729, sono inseriti i seguenti:

*729-bis.* Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci entro il 28 febbraio 2014, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione regionale degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

*729-ter.* Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.

*729-quater.* In conseguenza delle variazioni di cui al comma 729-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa

già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

**1. 34.** Busin.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

*12-ter.* Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 731 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole da: « dei familiari dimoranti » a: « ad abitazione principale. », sono sostituite dalle seguenti: « delle abitazioni assimilate alla principale a norma delle leggi vigenti, anche per autonoma determinazione del Comune. »;

*b)* al secondo periodo, sono aggiunte le seguenti: « , in relazione al possesso di una abitazione nel territorio nazionale. »;

*c)* al quarto periodo, le parole: « nel 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2014 » e le parole: « febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « febbraio 2015 ».

**1. 38.** Paglia, Lavagno.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

*12-ter.* Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:

*a)* imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;

b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente, e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti.

**1. 51.** Paglia, Lavagno.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

\* **1. 44.** Paglia, Lavagno.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

\* **1. 55.** Busin.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12-bis aggiungere il seguente:*

12-ter. È differito al 16 giugno 2014 il versamento della maggiorazione standard

della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.

**1. 52.** Busin.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata di 24 mesi.

**1. 53.** Busin.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per l'anno 2014 di 500 milioni di euro.

**1. 56.** Busin.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'econo-

mia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

**1. 57.** Busin.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale addetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.

**1. 61.** Busin.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

12-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie

di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

**1. 65.** Busin.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Assoggettabilità ai fini IMU degli immobili degli enti ecclesiastici).*

1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera a) della legge n. 222 del 1985, le parole: « , all'educazione cristiana » sono soppresse, ed al comma 4 dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: « agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed » sono soppresse.

**1. 01.** Paglia, Marcon, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Versamento dell'imposta municipale propria nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale).*

1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente:

« ART. 9-bis.

*(Versamento dell'imposta municipale propria nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale).*

1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo

parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

2. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale.

- 1. 015.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Contabilizzazione in bilancio IMU 2013).*

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera *b*) comma 380, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.

2. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, con riferimento ai documenti di previsione e di rendiconto, viene apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo.

- 1. 02.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Contributo per l'equilibrio finanziario e la continuità del servizio smaltimento rifiuti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012).*

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 224, sono aggiunti i seguenti:

224-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario e di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, un contributo straordinario per gli esercizi 2014 e 2015, pari a 15 milioni di euro annui, sulla base delle minori entrate proprie registrate a causa del sisma, nonché dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite con riferimento ai servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed ai connessi prelievi di qualsiasi natura.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun presidente di regione, nei limiti di euro 5.000.000 annui e, per il restante importo di 10 milioni annui, mediante riduzione di pari importo delle somme di cui a \*\*\*. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e le rispettive ANCI regionali entro il 31 marzo 2014.

- 1. 05.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Decorrenza della base imponibile Tari riferita alle superfici catastali).*

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 ».

**1. 013.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Flessibilità dei criteri di graduazione delle tariffe TARI).*

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 652, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione degli anzidetti coefficienti, il comune può prevedere ai fini della graduazione delle tariffe l'adozione di valori per ciascuno dei parametri minimi e massimi indicati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, rispettivamente diminuiti o aumentati entro la misura massima del 30 per cento. Il comune può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1. ».

**1. 011.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Abolizione dell'obbligatorietà delle agevolazioni per raccolta differenziata delle utenze domestiche).*

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 658 è abrogato.

**1. 014.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(TARI - Rifiuti assimilati).*

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 661 è abrogato.

**1. 010.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Modifiche al contenuto essenziale del regolamento IUC).*

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 682 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 4), le parole « tengano conto » sono sostituite dalle seguenti: « possono tenere conto »;

b) alla lettera b), numero 1), le parole « tengano conto » sono sostituite dalle seguenti: « possono tenere conto ».

**1. 07.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Regolamentazione e gestione IUC. – Individuazione dei servizi indivisibili TASI).*

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 682, lettera b), il numero 2) è soppresso.

Conseguentemente, al comma 683 le parole da: in conformità con fino a: del comma 682 e sono sostituite dalla seguente: che.

- 1. 06.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Dichiarazione IUC. Ulteriori modalità di pagamento e invio modelli).*

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 684 è abrogato.

2. Al comma 685 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « il termine stabilito dal comune nel regolamento ».

3. Al comma 685 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce modelli, termini e modalità di presentazione della dichiarazione differenziate con riferimento alla Tari, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687 ».

4. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 689 è sostituito dal seguente:

« 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e facilitando l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da

parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI ».

- 1. 08.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Gestione della IUC).*

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 691 è sostituito dai seguenti:

« 691. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

691-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668 e ferma restando la facoltà di cui al comma 691, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-*quater*, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può guardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI ».

- 1. 09.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Verifica del gettito dell'imposta municipale propria anno 2013).*

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 729, sono inseriti i seguenti:

729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

729-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.

729-quater. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 729-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

**1. 03.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Fondo di solidarietà e fabbisogni standard).*

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 730, il capoverso comma 380-quater della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppresso.

**1. 04.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Soggetto passivo dell'IMU per i beni immobili oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato o sottoposto a sequestro.

2. L'esenzione di cui al comma 1 opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato.

**1. 012.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

ART. 2.

*Al comma 6, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: per i periodi d'imposta 2013 e 2014 con le seguenti: per il periodo d'imposta 2013.*

**2. 1.** Busin.

*Al comma 6, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: gennaio 2015 con le seguenti: gennaio 2016.*

**2. 2.** Busin.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso, agli utili destinati alle riserve indivisibili ».

\* **2. 3.** Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Bianconi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso, agli utili destinati alle riserve indivisibili ».

\* **2. 4.** Sberna.

**(Inammissibile)**

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: centoventi giorni.*

**3. 1.** Morassut, Realacci, Borghi, Arlotti, Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Moretto, Sanna, Zardini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 32 e 33 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47.*

**3. 2.** Busin.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione si applica con riferimento alle sole parti non sanate dell'immobile oggetto di dismissione accertate all'atto del suo trasferimento.*

**3. 3.** Morassut, Realacci, Borghi, Arlotti, Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Moretto, Sanna, Zardini.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Il Ministro per i beni e attività culturali e turismo procede all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e asso-

ciazioni portatrici di interessi diffusi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.

*2-quater.* Il Ministro per i beni e attività culturali e turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui ai comma *2-bis* e *2-ter*. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, *3-ter* e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e degli articoli 33 e *33-bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

*2-quinquies.* Nel caso di aree di rilevante interesse ambientale individuate ai sensi del comma *2-ter*, il cui territorio sia costituito esclusivamente da beni immobili di proprietà dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può conferirne la gestione ad una fondazione di diritto pubblico, partecipata dalla regione e dai comuni competenti, dotata di autonomia amministrativa e gestionale. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della regione e degli enti locali partecipanti, approva lo statuto della fon-

dazione, che opera nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

**3. 5.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:*

*1-quinquies.1.* Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse sociale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti alla loro riconversione al fine di soddisfare esigenze sociali o assistenziali, anche di carattere abitativo, delle fasce più disagiate della popolazione.

*Conseguentemente,*

*al comma 2-sexies, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole:* e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *con le seguenti:* il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

*sostituire le parole:* di cui ai commi *2-quater* e *2-quinquies*, *con le seguenti:* di cui ai commi *2-quater*, *2-quinquies* e *2-quinquies.1*;

*al comma 2-septies, dopo le parole:* *2-quinquies*, *inserire le seguenti:* *2-quinquies.1*.

**3. 6.** Pastorelli.

*Sopprimere il comma 2-septies.*

- 3. 7.** Morassut, Realacci, Borghi, Arlotti, Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Moretto, Sanna, Zardini.

*Al comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'elenco dei beni immobili individuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies*, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

- 3. 8.** Morassut, Realacci, Borghi, Arlotti, Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Moretto, Sanna, Zardini.

*Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:*

2-*octies*. Per gli immobili pervenuti agli enti previdenziali pubblici in relazione a quanto stabilito dall'articolo 43-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, per i quali gli stessi enti dovranno avviare la procedura di vendita ai conduttori entro il 31 dicembre 2013, il prezzo di vendita per l'offerta in opzione ai conduttori dovrà essere formulato sulla base delle valutazioni precedenti alla data del 28 febbraio 2009, fatti in ogni caso salvi i diritti maturati secondo quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. Le modalità di vendita e le condizioni di tutela e salvaguardia dei conduttori aventi diritto sono quelle previste dal decreto-legge 25

settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

- 3. 9.** Morassut.

ART. 4.

*Sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.*

- \* **4. 1.** Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

*Sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.*

- \* **4. 2.** Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pescio, Pisano, Ruocco, Villarosa.

*Sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.*

- \* **4. 5.** Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Sopprimere gli articoli 4 e 5.*

- 4. 4.** Rampelli, Maietta.

*Sopprimerlo.*

- 4. 3.** Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Sostituire articoli 4, 5 e 6 con i seguenti:*

ART. 4.

*(Capitale della Banca d'Italia).*

1. L'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. – 1. La Banca d'Italia, creata con legge 10 agosto 1893, n. 449, è un istituto di diritto pubblico, le cui funzioni sono disciplinate dalla legge.

2. Il capitale della Banca d'Italia è interamente sottoscritto dal Ministero del-

l'economia e delle finanze. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sono incredibili ».

## ART. 5.

*Restituzione delle quote di partecipazione al capitale).*

1. Con apposito regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di restituzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in ottemperanza ai disposto dell'articolo 20 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge. Ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere per le quote di partecipazione da restituire si assume come importo base il valore nominale delle partecipazioni medesime al quale si applica la maggiorazione pari alla media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad imputare, con propri decreti, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del medesimo Ministero, le somme necessarie per la restituzione delle quote di partecipazione ai sensi del comma 1. Le predette somme, una volta iscritte nel bilancio dello Stato, sono indisponibili.

## ART. 6.

*(Modifiche allo Statuto).*

1. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

**4. 11.** Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con i seguenti.*

## ART. 4.

*Capitale della Banca d'Italia).*

1. L'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. – 1. La Banca d'Italia, creata con legge 10 agosto 1893, n. 449, è un istituto di diritto pubblico, le cui Funzioni sono disciplinate dalla legge.

2. Il capitale della Banca d'Italia è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sono incredibili ».

## ART. 5.

*(Restituzione delle quote di partecipazione al capitale).*

1. Con apposito regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di restituzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in ottemperanza al disposto dell'articolo 20 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge. Ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere per le quote di partecipazione da restituire si assume come importo base il valore nominale delle partecipazioni medesime al quale si applica la maggiorazione dell'indice dei prezzi al consumo risultante al 31 dicembre 2013 calcolata dall'Istat.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad imputare, con propri decreti, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del medesimo Ministero, le somme necessarie per la restituzione delle quote di parteci-

pazione ai sensi del comma 1. Le predette somme, una volta iscritte nel bilancio dello Stato, sono indisponibili.

## ART. 6.

*(Modifiche allo Statuto).*

1. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

**4. 12.** Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con i seguenti:*

## ART. 4.

*(Capitale della Banca d'Italia)*

1. Il capitale della Banca d'Italia è di 156.000 euro rappresentato da quote di partecipazione di 0,52 euro ciascuna.

2. Le dette quote sono nominative e sono di proprietà dello Stato, delle regioni a statuto speciale, delle regioni a statuto ordinario, delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Il 51 per cento di dette quote di partecipazione sono di proprietà dello Stato. Il rimanente 49 per cento è attribuito agli enti autonomi territoriali indicati al comma 2 e diviso tra gli enti stessi in proporzione alla loro popolazione quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Alla divisione delle quote si procede con decreto del Presidente della Repubblica dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari competenti, i Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

4. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il loro parere secondo le norme dei regolamenti interni delle rispettive Camere. I Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano esprimono il loro parere nelle forme e nei modi previsti dai loro statuti.

5. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine si provvede comunque.

## ART. 5.

*(Inalienabilità delle quote di partecipazione al Capitale della Banca d'Italia).*

1. I certificati attestanti le quote di partecipazione sono rilasciati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I certificati non possono essere alienati in alcun modo né dati in pegno o garanzia.

## ART. 6.

*(Modifiche allo Statuto).*

1. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

**4. 14.** Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con i seguenti:*

## ART. 4.

*(Capitale della Banca d'Italia)*

1. Le quote nominative relative al capitale della Banca d'Italia possedute dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 11 giugno 1936, n. 1607, e successive modificazioni, sono transitoriamente attribuite alla Cassa depositi e prestiti Spa fino alla data di

entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

2. Con apposito regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per la definitiva ripartizione delle quote nominative di cui al comma 1, garantendo la piena distinzione dei ruoli tra istituti di credito e enti di vigilanza, mantenendo la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca d'Italia da parte di enti pubblici.

ART. 5.

*(Modifiche allo Statuto della Banca d'Italia).*

1. Lo statuto della Banca d'Italia, di cui al regio decreto 11 luglio 1936, n. 1067, e successive modificazioni, è adeguato alle disposizioni del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 4 dal presente decreto.

2. Le modifiche dello statuto della Banca d'Italia sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

**4. 13.** Melilla, Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri.

*Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con il seguente:*

ART. 4.

*(Attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia).*

1. A decorrere dal 1° marzo 2014 le quote di proprietà della Banca d'Italia detenute da soggetti privati sono acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze

ai loro valore nominale, il Ministero dell'economia e delle finanze può cedere le proprie quote esclusivamente a soggetti pubblici.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. 9.** Marcon, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

*Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con il seguente:*

ART. 4.

*(Ridefinizione dell'assetto proprietario della Banca d'Italia).*

1. Il comma 10 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è sostituito dal seguente:

10. Le quote nominative del capitale sociale della Banca d'Italia sono attribuite alla Cassa depositi e prestiti Spa, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni, secondo i criteri stabiliti con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, Col medesimo regolamento sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.

**4. 10.** Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:*

**ART. 4.**

1. A decorrere dal 1° marzo 2014 le quote di proprietà della Banca d'Italia detenute da soggetti privati sono acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze a) loro valore nominale. Il Ministero dell'economia e delle finanze può cedere le proprie quote esclusivamente a soggetti pubblici.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. 6.** Rampelli, Maietta.

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:*

Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.

**4. 7.** Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla, Paglia.

**(Inammissibile)**

*Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 4.000.*

**4. 15.** Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali.

**4. 16.** Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento: con le seguenti: non superiore allo 0,5 per cento:*

**4. 17.** Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento: con le seguenti: non superiore al 4 per cento:*

**4. 18.** Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:*

Il Direttorio della Banca d'Italia, sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.

**4. 8.** Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla, Paglia.

*Al comma 4, sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente: d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici.*

**4. 19.** Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Al comma 4-bis, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia, aggiungere le seguenti:* o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia.

**4. 21.** Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla, Paglia.

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

*4-ter.* Le disposizioni di cui ai comma 4, lettere *a)* e *b)* e del comma 4-bis entrano in vigore previa autorizzazione da parte dei competenti organismi dell'Unione europea e della Banca centrale europea.

**4. 20.** Ricciatti, Pannarale, Paglia, Lavagno.

*Al comma 5, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 2 per cento.*

**4. 23.** Busin.

*Al comma 5 sostituire le parole:* Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia, *con le seguenti:* Le quote possedute in eccesso sono trasferite a titolo gratuito all'INPS.

**4. 22.** Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Sopprimere il comma 6.*

**4. 24.** Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La Banca d'Italia non può acquistare, neanche temporaneamente, le proprie quote di partecipazione, né stipulare

contratti aventi ad oggetto le medesime. I soggetti in possesso di quote in eccesso rispetto al limite di partecipazione fissato dal comma 5 possono cedere le suddette quote esclusivamente a soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4.

**4. 25.** Tinagli, Zanetti.

*Al comma 6, sostituire le parole:* Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime *con le seguenti:* Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.

**4. 26.** Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* Il pagamento del prezzo per l'acquisto delle quote di partecipazione ai sensi nel presente comma è differito al momento dell'effettivo realizzo da parte della Banca d'Italia. Nel caso in cui il valore di realizzo sia inferiore al prezzo di acquisto, quest'ultimo è automaticamente ridotto fino a concorrenza del valore di realizzo.

**4. 28.** Tinagli, Zanetti.

*Al comma 6-bis, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.*

**4. 27.** Busin.

## ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 1.** Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

## ART. 6.

*Sopprimerlo.*

- 6. 1.** Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Sopprimerlo.*

- 6. 3.** Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Ai fini dei prescritti obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio, si applica quanto stabilito all'articolo 3, commi 44, 45 e 46 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, qualsiasi forma di compenso, a qualsiasi titolo corrisposto ai predetti soggetti deve essere conoscibile mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Banca d'Italia in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni ».

- 6. 4.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

**(Inammissibile)**

*Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione

eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi; ».

- 6. 7.** Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: ma sono riconosciuti i relativi dividendi con le seguenti: e i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.*

- 6. 5.** Tinagli, Zanetti.

*Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: ma sono riconosciuti i relativi dividendi con le seguenti: e non sono riconosciuti i relativi dividendi.*

- 6. 6.** Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« c-bis) sia previsto che, al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.

- 6. 10.** Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

**(Inammissibile)**

*Al comma 5, sopprimere la lettera d).*

- 6. 9.** Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Sopprimere il comma 6.*

- 6. 11.** Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Al comma 6, sostituire le parole: A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: A partire dal 1° gennaio 2015.*

**6. 12.** Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.*

**6. 13.** Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.*

**6. 14.** Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Sopprimere il comma 6-ter.*

**6. 16.** Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

*Sostituire il comma 6-ter con il seguente:*

*6-ter.* Il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013 recante approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, è soppresso. Il recepimento delle disposizioni di cui al presente decreto legge nello Statuto della Banca d'Italia non può comunque avvenire prima della conversione in legge del presente decreto. Il bilancio per l'anno 2013 della stessa Banca è redatto secondo la normativa previgente.

**6. 17.** Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:*

*6-quater.* Commi 627 e 628 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

*6-quinquies.* Il comma 4 dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è modificato come segue: 4. « Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, né gli interventi disposti dai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 ».

*6-sexies.* « Il comma 8 dell'articolo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: 8. « Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi in-deducibili e per quelli erogati dai sistemi

di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, nei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque am-

messe in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

**6. 15.** Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Bianconi.

*(Inammissibile)*